



01738-19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo - Presidente -

Sent. n. sez. **2530**

Mirella Agliastro

CC - 14/11/2018

Alessandra Bassi

R.G.N. 29711 /2018

Antonio Costantini

Maria Sabina Vigna - Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Mancuso Emanuele nato il 14/02/1988 a Vibo Valentia
avverso la ordinanza del 10/05/2018 del Tribunale del riesame di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del PG Mariella De Masellis che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato Giovanna Fronte che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

16

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa il 30 marzo 2018 dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro che ha applicato nei confronti di Mancuso Emanuele la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di tentata estorsione pluriaggravata continuata in concorso (capi A e H), detenzione e porto illegale di arma aggravata in concorso (capi G e J); reati tutti aggravati ex art. 7 della legge n. 203/91, nonché per il reato di furto aggravato (capo Q).

I gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dalle risultanze della C.N.R. del Comando Stazione Carabinieri di Filandari del 12 gennaio 2018, dalle ulteriori due C.N.R. del medesimo ufficio di polizia giudiziaria datate 11 febbraio 2018, dalle note informative del 4, 6 e 7 marzo 2018 e dagli atti ad essa allegati, nonché dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche, telematiche, ambientali, del segnale GPS.

In sede di interrogatorio Mancuso ha reso dichiarazioni confessorie in ordine al danneggiamento ai danni di Castagna, pur negandone la matrice estorsiva, alla detenzione dell'ordigno impiegato in tale occasione, precisando che era un semplice fuoco pirotecnico, e al furto perpetrato ai danni della gioielleria di cui al capo Q). Mancuso ha negato, invece, il suo coinvolgimento nei delitti di tentata estorsione ai danni di Pasqua Romano e di detenzione e porto di armi.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Mancuso, a mezzo dei difensori di fiducia, avvocato Giovanna Fronte e avvocato Nicola Cantafora deducendo i seguenti motivi:

Primo motivo dell'avvocato Cantafora e dell'avvocato Fronte

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al concorso nella vicenda estorsiva ai danni di Castagna.

Il solo imputato Soriano Leone, sulla scorta di due missive inoltrate alla parte lesa, è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di minaccia (a gennaio e a maggio 2017). A circa un anno di distanza dal momento in cui Soriano inoltrò le due missive, la Procura ha illegittimamente collegato la vicenda relativa a tale procedimento ad altre vicende delittuose che si sono verificate in modo isolato ed autonomo. Il Tribunale ha erroneamente qualificato l'inoltro delle lettere quale unica condotta di tentata estorsione da addebitare a tutti gli indagati senza considerare che quando le missive vennero spedite dal carcere di Secondigliano il ricorrente non poteva conoscere la circostanza relativa all'inoltro delle stesse, nonché le richieste estorsive ivi contenute.

La motivazione del Tribunale del riesame è apparente avendo i Giudici disatteso le argomentazioni della difesa che ha depositato una consulenza tecnica a firma dell'architetto Soldati afferente l'esplosione dell'ordigno nonché una perizia trascrittiva a firma di Antonio Pititto. In particolare la consulenza di Soldati consente di escludere la detonazione di un ordigno e di ritenere che l'esplosione sia stata causata da fuochi pirotecnici di quarta categoria.

La consulenza di Pititto permette di mettere in luce gli errori nei quali è incorsa la polizia giudiziaria nel trascrivere il contenuto delle conversazioni intercettate.

L'ordinanza è censurabile anche rispetto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203 del 1991.

Secondo motivo dell'avvocato Fronte.

2.2. Violazione di legge in relazione alla omessa valutazione degli atti intercettivi di assoluta rilevanza.

Il Tribunale non ha tenuto conto della intercettazione nel corso della quale Mancuso asserisce di desiderare di porre in essere atti di violenza nei confronti di Romano non «per soldi», nonché delle prove a discarico fornite dalla difesa, nello specifico della consulenza di parte in ordine alle frasi mai proferite dall'odierno ricorrente e cioè «io», «società» e «carica».

Primo motivo dell'avvocato Cantafora e quarto motivo dell'avvocato Fronte.

2.3. Violazione di legge con riferimento al capo G) afferente la presunta detenzione dell'ordigno che sarebbe stato utilizzato per commettere il reato sub A). Il riesame non ha valutato la consulenza di parte idonea ad escludere qualsivoglia azione rilevante.

Terzo motivo dell'avvocato Fronte

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui ai capi H) e J) e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991.

Il consulente tecnico della difesa ha evidenziato che nelle trascrizioni delle intercettazioni è riportato erroneamente il nome «Emanuele».

Il Tribunale ha ommesso di valutare la consulenza tecnica di parte e non ha motivato sul perché la stessa sia stata disattesa.

In ogni caso non vi è alcuna prova in atti della partecipazione di Mancuso all'evento delittuoso perpetrato da altri individui ai danni dell'imprenditore Pasqua. Ciò fa escludere qualsivoglia partecipazione nella detenzione dell'arma e nel successivo danneggiamento del distributore di benzina della parte offesa.

Secondo motivo dell'avvocato Cantafora.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla presunta tentata estorsione ai danni di Romano Pasqua. Il Tribunale del riesame non ha

valutato correttamente il compendio intercettativo dal quale risulta che i conversanti hanno semplicemente ipotizzato la partecipazione del ricorrente alla commissione del reato, cambiando subito dopo idea. Non si ravvisa alcun contributo significativo da parte del Mancuso che non ha partecipato agli atti intimidatori né ad alcuna vicenda riferibile a Pasqua.

Terzo motivo dell'avvocato Cantafora

2.6. Violazione di legge per avere il Tribunale del riesame fornito una motivazione apparente circa la adeguatezza della misura di massimo rigore.

3. In data 25 ottobre 2018 sono stati depositati motivi aggiunti da parte dell'avvocato Fronte.

Si reiterano i motivi del ricorso, ribadendo il vizio di motivazione per omessa valutazione del contenuto delle perizie fonica trascrittiva e balistica prodotte dalla difesa e la violazione di legge per omessa valutazione delle prove a discarico riportate nelle censure mosse dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento al capo G) e all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 in relazione a tutti i reati in contestazione, con eccezione delle tentate estorsioni di cui a capi A) e H).

Il ricorso è, per il resto, manifestamente infondato.

Tali conclusioni impongono l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con la conseguente necessità di rinnovare anche la valutazione sulle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura.

2. Le doglianze relative alla responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo A) sono generiche e comunque manifestamente infondate.

2.1. Il ricorrente, per un verso, propone censure costituenti mera replica delle deduzioni già mosse col ricorso per riesame e non si confronta con le — adeguate — risposte date dal Tribunale, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); per altro verso, sollecita una rivalutazione di puro merito delle emergenze processuali, non consentita a questa Corte di legittimità (*ex plurimis* Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

2.2. Il Collegio della cautela ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato (con motivazione senz'altro non affetta da vizi rilevabili in questa sede) le ragioni del proprio convincimento in ordine al concorso di Mancuso nella vicenda estorsiva ai danni di Castagna.

Come puntualmente messo in evidenza dal Tribunale del riesame, le missive spedite da Soriano a Castagna – nelle quali il primo invita perentoriamente il secondo ad assumersi le sue responsabilità per averlo denunciato, facendogli presente che aveva speso ottantamila euro per la propria difesa e che: «ritornerò se Gesù vorrà» e ancora che: «come sai sto facendo i processi e volevo chiederti un favore se mi puoi prestare 10 mila euro che come uscirò ci scontreremo... ciò che può essere utile, chiudendo con te la situazione da buoni amici...» – costituiscono una chiara pretesa estorsiva e i successivi atti di violenza presso l'abitazione di Castagna coordinati, come si evince dalle intercettazioni, da Soriano e ai quali prende parte anche il ricorrente (esplosione di una bomba carta presso la sua abitazione) costituiscono atti di intimidazione di chiara matrice estorsiva.

Il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato che, se è vero che l'indagato è intervenuto solo in un secondo momento rispetto all'inoltro delle missive da parte di Soriano (i danneggiamenti ai danni della villa di Castagna si verificano a febbraio 2018 mentre la seconda missiva contenente la minaccia estorsiva di Soriano risale al maggio 2017) e aveva indubbi motivi di astio nei confronti della vittima, è altresì evidente, come si desume dalle in

tercettazioni, che il predetto era a conoscenza del fatto che Soriano volesse porre in essere atti intimidatori di natura estorsiva nei confronti di Castagna (il ricorrente rivolgendosi a Soriano il 13.02.2018 afferma: «... io non lo faccio per soldi, ti dico la verità questa è una questione più mia personale, ... io lo massacro... poi qualunque cosa ti succede, questa te la devi vedere tu») e, offrendosi volontario per collocare un congegno esplosivo (la «bomba») a casa di Castagna, ha fornito il proprio contributo consapevole alla tentata estorsione.

Il fatto che il ricorrente avesse motivi di astio nei confronti di Castagna è del tutto inconferente, atteso che non ha alcuna rilevanza che Mancuso non abbia agito per motivi economici, avendo comunque deciso di prendere parte al programma criminoso della famiglia Soriano essendo a conoscenza della pretesa economica sottesa al gesto.

Come puntualmente evidenziato dal Tribunale del riesame, egli ha fornito il proprio contributo materiale e morale alla perpetrazione dell'estorsione ben consapevole della finalità delle intimidazioni.

2.3. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale del riesame ha preso in considerazione le risultanze della consulenza fonica di parte, ed ha concluso, con motivazione logica e incensurabile in questa sede, per la sua irrilevanza sottolineando che in essa venivano analizzate conversazioni solo marginalmente prese in esame ai fini della gravità indiziaria nei confronti del Mancuso e che la trascrizione della conversazione nelle corso delle quali Mancuso

chiedeva a Soriano il permesso di effettuare il danneggiamento a casa di Castagna è sostanzialmente confermativa di quella operata dalla polizia giudiziaria.

2.4. Altrettanto incensurabile è la motivazione svolta dal Collegio della cautela in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91.

Deve premettersi che l'art. 7 della legge n. 203 del 1991 configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; la seconda che, invece, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa e richiede, ai fini della sua integrazione, la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione e non un singolo partecipante.

Nel caso in esame, pur essendo contestate entrambe le ipotesi, non potendo ritenersi accertata l'esistenza della «cosca Soriano» (avendo la Corte di Cassazione annullato con rinvio la sentenza con la quale la Corte di appello di Catanzaro, ribaltando l'assoluzione in primo grado, ha riconosciuto il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. in capo ai fratelli Soriano, a Silipigni Graziella e ad altri) l'aggravante in questione può, conseguentemente, ritenersi riconosciuta solo sotto il profilo dell'uso delle modalità mafiose.

Del resto la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, Ferrise, Rv. 258103 Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541).

Il Tribunale del riesame, con motivazione saldamente ancorata alle obiettive risultanze investigative, ha correttamente evidenziato che le condotte contestate, per le modalità intrinseche con cui sono state perpetrate, devono ritenersi oggettivamente intimidatorie ed idonee ad esercitare una particolare coartazione psicologica.

Sicuramente evocativi dell'appartenenza a un sodalizio mafioso sono, a questo proposito, gli spari e i danneggiamenti in piena notte, perpetrati anche nei confronti dei familiari dell'imprenditore preso di mira, nonché l'utilizzo di armi da fuoco e di materiali esplodenti.

3. Coglie nel segno il motivo di ricorso relativo alla ricorrenza del delitto di cui agli articoli 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 contestato al capo G).

Il Tribunale del riesame ritiene configurato il reato di porto e detenzione di arma da guerra (poco comprensibile appare, a questo proposito, la contestazione dell'art. 7 della suindicata legge, il quale riguarda le armi comuni e non quelle da guerra) con riferimento a una «bomba carta» fatta esplodere nel terreno antistante la casa di Castagna da un gruppo di persone fra le quali il ricorrente. Ciò sulla base delle intercettazioni telematiche – che consentivano di udire in diretta quattro forti deflagrazioni – e delle conversazioni degli indagati che discutevano di una «bomba» da posizionare vicino all'abitazione di Castagna.

Osserva il Collegio che la «bomba-carta», per la limitata carica esplosiva, va, di regola, ricompresa fra le «materie esplodenti», onde la sua fabbricazione integra la contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen., salvo che, per la natura e quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezionamento, possa avere un effetto dirompente e diventare un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell'art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Sez. 3, n. 25623 del 17/04/2018, Ghiani, Rv. 273353).

È, quindi, compito del giudice del merito accertare le caratteristiche del congegno, e valutare se abbia o meno micidialità, pur se potenziale e subordinata al modo di impiego.

3.1. Nel caso in esame il Tribunale del riesame non fornisce adeguata motivazione in ordine all'effetto dirompente che assume abbia avuto l'ordigno e non si confronta con le deduzioni difensive che sottolineano come sul luogo dell'esplosione non sia stata rinvenuta polvere da sparo, né siano stati accertati danni rilevanti, non potendosi considerare tali lo «schiacciamento con lo scalzamento del tappeto vegetativo».

In ragione di ciò deve essere disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro, il quale dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato.

4. Le doglianze relative alla responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui ai capi H) e J) sono generiche e comunque manifestamente infondate.

Il ricorrente, in particolare, non si confronta con le puntuali risposte date in relazioni a tali doglianze dal Tribunale del riesame e sollecita una non consentita rivalutazione di puro merito delle emergenze processuali.

4.1. Il Collegio della cautela, con motivazione saldamente ancorata alle obiettive risultanze processuali, sottolinea come dall'attività captatoria si evinca chiaramente che fu Parrotta Francesco, alla presenza di Soriano Leone, a suggerire a Mancuso Emanuele di andare direttamente al distributore di Pasqua Romano per sollecitare un pagamento di denaro (*«Vai dal ...inc... e ti raccogli i soldi!»*), suggerendogli anche come porre in essere l'atto intimidatorio (*«Tranquillo. Preparati... preparati le manette e comincia, vedi cosa ti dice? Questo per anticipo... e domani lo picchiate!»*). Nella conversazione si inseriva Soriano Leone che lo invitava a desistere per il momento perché era già stata fatta un'azione intimidatoria nei confronti dei titolari del distributore (*«No, non andare là! Ieri sera gli ho messo i colpi! Non andare...», "... Gli ho messo i colpi del fucile, veramente pare che adesso glieli metto agli altri....»*).

Nel prosieguo del discorso, Soriano Leone proponeva di mandare a Mancuso Emanuele a nome loro (*«ci va a nome nostro»*), affermazione di preziosa rilevanza che ha permesso, a giudizio del Tribunale del riesame, di qualificare la richiesta di danaro come richiesta estorsiva, di accertare lo stretto legame dei Soriano con il Mancuso, esponente dell'omonima "famiglia" di 'ndrangheta, di accertare come, per la riuscita dell'estorsione in esame, doveva essere speso il nome dei Soriano, *modus operandi* che viene correttamente ritenuto dal Tribunale evocativo delle modalità mafiose della condotta.

Il Collegio della cautela sottolinea, quindi, che Mancuso aveva partecipato alla discussione sulla richiesta estorsiva da rivolgere alla vittima ed era considerato dai correi come elemento pienamente a disposizione dei Soriano, non venendo incaricato della "riscossione" solo per motivi di opportunità (al fine di evitare l'interferenza dello zio come era già accaduto altre volte).

Con motivazione immune da vizi logici nell'ordinanza del Tribunale del riesame si sottolinea che l'identità della conversazione in cui, la mattina del 13.2.2018, Parrotta Francesco, Soriano Leone ed il Mancuso discutono sia dell'estorsione all'avv. Pasqua che della bomba da lanciare contro Castagna (azione per la quale l'indagato si dichiara pronto all'azione: "...Pure adesso possiamo andare..") e la circostanza che il MANCUSO sia ormai stato «accolto nella famiglia», non possono far ritenere «neutra» la partecipazione dell'indagato al colloquio e depongono per un contributo, quantomeno morale, dello stesso alla determinazione criminosa degli altri correi.

Mancuso, in conclusione, ha contribuito sul piano morale alla perpetrazione del delitto, eseguito materialmente da altri, in ragione delle perplessità avanzate

da Parrotta; ha partecipato all'ideazione del gesto, ha manifestato di condividere l'iniziativa, così rafforzando il proposito criminoso.

Le argomentazioni della difesa non consentono – come correttamente sottolineato dal Tribunale del riesame – di giungere a una diversa soluzione, posto che, anche laddove si facesse affidamento sulla diversa trascrizione fonica operata dal consulente tecnico la sostanza del dialogo non muterebbe.

In entrambi i casi, infatti, Parrotta e Soriano parlano della opportunità di mandare Mancuso a nome loro e Parrotta manifesta delle perplessità perché afferma che Mancuso avrebbe rivelato tutto suo zio.

Il Tribunale del riesame evidenzia poi, puntualmente, come non sia stata sottoposta a consulenza tecnica la fonia di cui al progressivo 73 che si riferisce a una conversazione tra Parrotta, Soriano e Mancuso nel corso della quale Parrotta invita a Mancuso ad andare al distributore a raccogliere i soldi. Da tale progressivo emerge che gli interlocutori stessero organizzando l'estorsione danni del Pasqua e il riferimento del Mancuso al costo dei mobili avviene in altro momento della conversazione ed è pacifico che quando si parla dell'utilizzo di manette, di colpi di fucile e di soldi si stia parlando dell'estorsione al titolare del distributore di benzina.

Quanto alla matrice estorsiva deve precisarsi che in questo caso il pagamento deve ritenersi riferito ad una somma di denaro, verosimilmente legata all'esercizio dell'attività lavorativa presso territorio sottoposto all'influenza controllo degli indagati.

4.2. Da quanto detto consegue la sussistenza della gravità indiziaria in relazione al capo J per la detenzione e porto in luogo pubblico di arma comuni da sparo impiegata per la perpetrazione della intimidazione compiuta presso il distributore di benzina il 15 febbraio 2018

Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, il Collegio della cautela mette correttamente in evidenza che gli spari e i danneggiamenti in piena notte sono sicuramente evocativi dell'appartenenza a un sodalizio mafioso.

5. Coglie nel segno il motivo di ricorso in ordine alla sussistenza dell'aggravante del «metodo mafioso» e della «agevolazione mafiosa» di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 con riferimento al reato di cui al capo J).

Il Tribunale della cautela, infatti, lungi dal descrivere quanto necessario ai fini della integrazione della citata aggravante, si è limitato ad affermare apoditticamente la sussistenza del «metodo mafioso» per tutti i reati in contestazione ritenendo che gli stessi «si inseriscono in un contesto mafioso».

Si è detto sopra che non è stata accertata l'esistenza della «cosca Soriano» e che, quindi, allo stato l'indagato e i correi non possono ritenersi vicini ad alcuna organizzazione mafiosa. Inoltre non si comprende quale incidenza abbia la detenzione delle armi nella esplicazione del metodo mafioso.

L'ordinanza deve essere conseguentemente annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro che dovrà stendere una puntuale motivazione sull'aggravante del metodo mafioso.

6. Il motivo di ricorso concernente la sussistenza delle esigenze cautelari resta assorbito, dovendo essere rimessa ogni ulteriore considerazione di detto profilo al Tribunale del riesame, all'esito delle valutazioni espresse in sede di rinvio sulla gravità indiziaria.

7. Alla luce di quanto fin qui esposto si rende necessario, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Catanzaro perché proceda, in applicazione dei richiamati principi di diritto, a nuovo esame sul capo G) e sul punto relativo al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 in relazione a tutti i reati in contestazione, con eccezione delle due tentate estorsioni, e anche con riferimento alle specifiche censure enunciate dal ricorrente, colmando - nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito - le indicate lacune e discrasie della motivazione.

L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione della presente sentenza a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis della anzidetta norma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 14 novembre 2018

Il Consigliere estensore
Maria Sabina Vigna

Il Presidente
Giorgio Fidelbo

